

alieni, et benchè l'antichità loro ne ha diminuita l'importanza, ad ogni modo nelle materie di stato mai si dà consumatione di interesse. Per tanto resti terminato et sij rigorosamente comandato a tutti li rappresentanti nostri da terra et da mar, ambasciatori ordinarij et strasordinarij residenti et ogni alto ministro che sij solito mandar lettere in senato di presentare al loro ritorno il registro autentico nella cancelleria ducale, et nella consegna che farà estendere un giuramento sopra il primo foglio del registro di non haver tenuta alcuna copia per sè. Questo obbligo che in virtù di questa nostra terminatione viene imposto a tutti li sopranominati rappresentanti nostri sia esteso in un capitolo di tutte le commissioni che si spediscono dalla cancelleria ducale, nella partenza di detti rappresentanti, acciò non possino pretendere ignoranza. Ma perchè la presentatione di queste scritture, per la moltitudine loro, farà in progresso di tempo molta faragine di carta; sì perchè anco molti rettori, rare volte o mai hanno occasione di agitare negotij segreti, restò commesso al magnifico cancellier grande nostro a deputare uno della cancellaria ducale, quale riveda singolarmente tutte le presentationi che saranno fatte, et pongha a parte quelli registri che per suo giuditio stimi contenere materia di qualche gelosia, et di questi tenghi alfabeto et ordinata custodia; acciò occorrendo facilmente si possano havere alle mani, et quelli altri che siano di interessi ordinarij, o a fatto palesi, facci inventario ma siano posti in altro armario; acciò non si generi confusione per la moltitudine, et si rendesse difficoltoso il modo di riveder le scritture se alcuna volta occorresse.

11.° Nella occasione del passato interdetto, che fu una censura invalida per molti difetti, quali non è loco o tempo di numerarli, è stata fatta osservatione che alcuni nobili nostri alli quali aspettava alcuna giudicatura civile, o criminale, per li magistrati che essercitavano in questa città, et alcuni altri rettori de fuori, a quali fu dal consiglio de' Dieci delegato alcun caso col rito dell' istesso consiglio et con speciale autorità di procedere contro ecclesiastici